Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 maggio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 10 MAGGIO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Rimborso anticipato, a decorrere dal 1° luglio 1951, di tutte le obbligazioni 6 % della 5ª emissione di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 maggio 1931.

(2241)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 6 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 gasoto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 152

MEDAGLIA D'ORO

BOEDI Domenico di Paolo e fu Battistelli Gelsomina, da Villa Minozzo (Reggio Emilia), classe 1908, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio, scelta la via dell'onore e del dovere, si distinse per redditizia ed indefessa attività organizzativa ed informativa e per doti di combattente, sicuramente provate in difficili e numerose circostanze. Caduto in mano al nemico rivendicò a viso aperto la sua qualifica di carabiniere e di partigiano. Sottoposto a stringenti e tormentosi interrogatori e lungamente torturato, fu fedele al segreto ed incrollabile nella fierezza della sua fede. Portato davanti al plotone di esecuzione morì gridando: « Viva l'Italia ». — Ciano d'Enza, 26 gennaio 1945.

CELETTO Pierino di Vittorio e di Rigardi Cesira, da Cremona del Friuli (Udine), partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane ventenne animato da alto amore di patria, vivificò con il suo ardore combattivo e con una capacità organizzativa, degna di età più matura, la resistenza partigiana nel Friuli, ricoprendo incarichi di responsabilità e di comando. Impegnato con la sua formazione in duro combattimento contro preponderanti forze nemiche e seriamente ferito ad una gamba, continuò a combattere in posto e solo più tardi consentì a farsi medicare. Febbricitante ed indebolito dalla perdita di sangue volle tornare dopo poche ore al combattimento, animando la resistenza dei partigiani. Colpito nuovamente e mortalmente, rifiutò ogni soccorso ed ogni speranza e chiese di morire sulla linea del fuoco dicendosi contento di aver operato per l'Italia e per il suo onore. La sicurezza della sua fede e la luce del suo sacrificio brillano esemplari per tutti i combattenti e per i giovani in particolar modo. — Subiit-Valle, 27-29 settembre 1944.

DAL CERO Luciano di Guglielmo e fu Maschi Cecilia, da Monteforte (Verona), classe 1915, partigiano combattente (*alla memoria*). — Portava nella lotta di resistenza al tedesco invasore l'entusiasmo della sua giovinezza e della sua anima ardente di patriota organizzando, potenziando e guidando sempre personalmente le formazioni da lui comandate e presso le quali aveva fatto rifulgere le sue doti di capo. Catturato nel corso di una azione di guerra, per più giorni veniva sottoposto alle più atroci torture perchè rivelasse i nomi dei compagni di lotta e l'entità delle forze partigiane, ma nessun nome, nessuna notizia uscì mai dalle sue labbra. Dopo duri mesi di prigionia che compromisero seriamente la sua salute già minata da una grave malattia riusciva, grazie ad un abile strattagemma ad evadere e da questo momento, riparato in montagna riprendeva la lotta, a capo di una brigata, con rinnovata fede ed energia. Le radiose giornate dell'insurrezione lo vedevano sempre primo alla testa dei suoi uomini incalzare da presso le forze tedesche in ritirata, finchè colpito a morte cadeva da prode nel nome d'Italia. — Verona, settembre 1943-29 aprile 1945.

PUCCITTI Leandro fu Giuseppe e di Ghiselli Maria, da Gallicano (Lucca), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane studente, dotato di brillanti capacità organizzative e di grande ardore patriottico e combattivo, fu animatore della lotta partigiana nell'Alta Carfagnana. Alla testa dei suoi 70 uomini, già provato in numerosi combattimenti, più volte ferito, lottò strenuamente per aprire un varco alla sua formazione attraverso uno schiacciante accerchiamento nemico. Inflitte gravi perdite ai tedeschi, ma caduti una ventina di partigiani e fattasi disperata la situazione, sanguinante e stremato di forze, ma sempre ardente di fede e conscio della sua responsabilità di comandante, attirò su di sè, combattendo, il fuoco di una postazione nemica e consentì, con il cosciente ed eroico sacrificio, lo sganciamento dei superstiti. — Le Panie, 29 agosto 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DE MARCHI Gianfrancesco di Fortunato e di Pasto Paolina, da Imperia, classe 1917, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animato da nobili sentimenti patriottici ed umani, prestò la sua opera di sanitario, infaticabile ed audace nelle formazioni partigiane della Liguria. Durante un rastrellamento nemico si preoccupò di sgombrare i feriti dal suo ospedaletto, accompagnandoli per le strade della montagna. Circondato e conscio del destino che stava per affrontare, rimase da solo vicino alla barella del suo comandante partigiano che, ferito alle gambe, non aveva possibilità di salvarsi. La rabbia nemica lo uccise nello assolvimento del nobile dovere. — Bosco di Upega, 17 ottobre 1944.

GUERRIERO Antonio di Luigi e di Soliani Raschieri Teresa, da Torino, classe 1923, allievo ufficiale, partigiano combattente (*alla memoria*). — Catturato dai tedeschi dopo accanito combattimento, interrogato e barbaramente percosso, nulla rivelava sulla organizzazione partigiana. Condotto sul terreno

della lotta continuava a tener fiero contegno di fronte al nemico che lo passava, poi per le armi, gettandone la salma in un burrone. — Chiusa Pesio (Cuneo), 12 novembre 1944.

MARIONA Giancarlo di Nicolò e di Dallico Teresa, da Valvaseno, classe 1922, sottotenente di cavalleria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della guerra partigiana nel Friuli, si distingueva anche nel campo organizzativo, animando e potenziando la resistenza dei compagni di lotta nel nome della Patria italiana. Impegnatosi contro una forte pattuglia nemica, copriva col fuoco della sua arma il ripiegamento dei compagni disarmati. Catturato, manteneva fiero contegno di fronte al nemico che lo trucidava barbaramente. — Zona di Udine, ottobre 1943-15 agosto 1944.

CHIARETTA Roberto di Antonio, da Torino, classe 1919, tenente di cavalleria, partigiano combattente. — Già brillantemente affermatosi nella guerra partigiana condotta nelle Valli di Lanzo, alla testa di una sua brigata attaccava un reparto nemico superiore per numero e per mezzi, lo sconfiggeva, lo incalzava, e, dopo cruento combattimento corpo a corpo, costringeva i superstiti a chiedere la resa. — Sommariva Perno, 14 aprile 1945.

GHIODI Alessandro di Angelo e di Morino Anna, da Edolo, classe 1917, tenente di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio fu deciso ed attivo assertore della resistenza e ricoprì, nelle formazioni partigiane, incarichi di responsabilità e di comando. In numerose azioni di guerra, condotte in situazioni difficili per asprezza di clima e difficoltà di terreno, mise in luce esemplari doti di capo e di combattente. Particolarmente si distinse per decisione ed ardire nel fortunato attacco da lui condotto contro il presidio di Quarna di Sopra, liberando partigiani e facendo numerosi prigionieri. — Zona di Pavia Zona Ossola, settembre 1943-aprile 1945.

CAROZZO Cosimo di Filippo e di Santunione Gina, da Reggio Emilia, classe 1919, sottotenente di A.A., partigiano combattente. — Già distintosi, a Roma, nei primi combattimenti contro il tedesco, riprendeva nel maggio del 1944 la lotta nelle file partigiane dell'Appennino Emiliano e si affermava, prima come capo squadra, poi come comandante di distaccamento, ed infine come comandante di sezione in un reparto speciale alleato, per decisione e per slancio coraggioso. Queste doti avevano occasione di rifulgere particolarmente nel corso di un combattimento condotto a distanza ravvicinata, contro un nemico, superiore per numero e per armamento, che aveva circondato la sua formazione. — Montebonello, 19-20 aprile 1945.

PAGLIANI Franco fu Luigi e di Sturla Colomba, da Portoferraio (Livorno), classe 1919, sottotenente di fanteria, partigiano combattente. — Precedentemente e valorosamente distintosi in numerose difficili imprese della lotta partigiana, si affermava anche come vice comandante di compagnia in una formazione speciale alleata. Nella fase decisiva della lotta occupava, con ardimento e decisione, muniti caposaldi nemici determinando il crollo della resistenza avversaria nel settore ed impedendo al nemico di effettuare rappresaglie e distruzioni. — Appennino Emiliano, agosto 1944-aprile 1945.

MORATTI Giovanni fu Aurelio e di Pignedoli Rosa, da Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), classe 1919, aviere, partigiano combattente. — Comandante di reparti partigiani si distingueva ripetutamente e brillantemente, sia in combattimento, sia nell'espletamento di azioni di sabotaggio, sia nel corso di delicate e pericolose missioni informative. Comandante di sezione italiana di un reparto misto speciale alleato si imponeva per ardimento e decisione, doti che si manifestavano particolarmente nel disimpegnare, con accanito combattimento notturno, i propri uomini, caduti in una imboscata nemica. — Appennino Tosco-Emiliano, maggio 1944-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

GUERRIERO Antonio di Luigi e di Soliani Raschieri Teresa, da Torino, classe 1923, allievo ufficiale, partigiano combattente. — Valoroso combattente della lotta partigiana nelle formazioni piemontesi, si distingueva in più occasioni, e particolarmente a Valdieri impegnandosi con un solo compagno per trattenere l'avanzata di preponderanti forze nemiche ed al Passo del Mortè, combattendo strenuamente ed esaurendo tutte le munizioni, prima di cadere nelle mani del nemico. — Valdocri, Passo del Mortè, aprile-novembre 1944.

(5419)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 marzo 1951, n. 298.

Modificazioni all'ultimo comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il sesto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, quale risulta modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79, è sostituito dal seguente:

« Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di Commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi può sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 2 aprile 1951, n. 299.

Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'art. 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio de-

creto 6 giugno 1940, n. 1481, al medico civile chiamato come perito dinanzi ai Consigli ed alle Commissioni mobili di leva spetta per ogni giornata di seduta la indennità di L. 2000.

Qualora, per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi in un Comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 3000, oltre al rimborso delle spese personali di trasporto in seconda classe sulle ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 2 aprile 1951, n. 300.

Modificazioni ai limiti di somma prevista dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, concernente la disciplina del collaudo dei lavori del Genio militare per la marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, sono rispettivamente elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 20 aprile 1951, n. 301.

Modificazioni alla legge 10 agosto 1950, n. 631, per disciplinare la produzione e smercio degli esteri dell'acido metilfenil-piperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici, e degli altri preparati ad azione morfinosimile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 631, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:

1) gli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro derivati e preparazioni;

2) il d-1-2 Dimetilamino 4:4-Difenileptano 5 one, suoi derivati e preparazioni ».

Art. 2.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato, per la durata di due anni, ad estendere con propri decreti le norme di cui al precedente articolo ad ogni altro preparato ad azione morfinosimile parastupefacente.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 5 aprile 1914, n. 388, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Pavia di promuovere con concorso del Governo il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visto che col detto decreto si stabiliva che il Governo concorresse nella metà della spesa, per i lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 5000 e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3163, col quale veniva aumentato da L. 5000 a L. 25.000 il contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale rimboschimenti della provincia di Pavia;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 novembre 1947, n. 881, col quale detto contributo statale veniva ulteriormente aumentato fino alla somma di L. 250.000, corrispondente ad eguale contributo a carico della provincia di Pavia;

Vista la deliberazione in data 18 luglio 1950, n. 4752, della Deputazione provinciale di Pavia con la quale viene aumentato fino a L. 1.250.000 il contributo annuo della Provincia medesima nelle spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1950, col quale viene approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pavia, stabilito in L. 250.000 annue col decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 novembre 1947, n. 881, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, fino a L. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Pavia di corrispondere al Consorzio la medesima quota.

Detto contributo, per l'esercizio 1950-1951, sarà prelevato sul cap. 60 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dello stesso esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1951
Registro Azienda di Stato foreste demaniali n. 2, foglio n. 223

(2105)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1951.

Istituzione di una Agenzia consolare in Modane (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Modane alle dipendenze del Consolato di Chambery.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1951
Registro Esteri n. 21, foglio n. 325. — BARNABA

(2107)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni per i Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tirano, in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tirano, in provincia di Sondrio;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tirano, in provincia di Sondrio.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1951
Registro Finanze n. 7, foglio n. 50. — LESEN

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1951.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni per i Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Amandola, in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Amandola, in provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Amandola, in provincia di Ascoli Piceno.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1951
Registro Finanze n. 7, foglio n. 52. — LESEN

(2110)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1951.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni in alcuni Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tarcento, in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Tarcento, Treppo Grande e Tricesimo, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tarcento in provincia di Udine;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per i comuni di Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Tarcento, Treppo Grande e Tricesimo, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Tarcento, in provincia di Udine.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1951
Registro Finanze n. 7, foglio n. 18. — LESEN

(2111)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1951.

Messa in liquidazione della Società anonima Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, viale Maino n. 5, e nominato sequestratario il rag. Marino Scibè;

Ritenuto che la suindicata Società non è più in grado di svolgere la sua attività e di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio e che pertanto occorre procedere alla messa in liquidazione della Società stessa a norma dell'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la deliberazione in data 22 marzo 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

La Società anonima Macchine ferroviarie e stradali « Brevetti Henschel », con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Marino Scibè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1951

Il Ministro: PELLA

(1916)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società per azioni I.M.A.R., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società per azioni I.M.A.R., con sede in Milano, via

Don G. Verità n. 10, e nominato sindacatore l'avvocato Fausto Cisotti;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata Società;

Vista la deliberazione in data 10 gennaio 1951 del Comitato interministeriale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della Società per azioni I.M.A.R., con sede in Milano, disposta con decreto 9 giugno 1947, ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore dell'avv. Fausto Cisotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1951

Il Ministro: PELLA

(2084)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1951.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita umana, presentata dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

Tariffa mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se entrambi gli assicurati sono in vita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza di uno dei due assicurati.

Art. 2.

Alla tariffa di cui all'art. 1 sarà applicato dall'Istituto predetto l'aumento del 6 % del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale.

Roma, addì 23 aprile 1951

p. *Il Ministro*: ZIINO

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1951.

Istituzione della Sezione di Porto San Giorgio della Dogana di San Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 10 e 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e le loro facoltà;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, che ha stabilito la ripartizione dei servizi e degli uffici doganali;

Determina:

E' istituita la Sezione di Porto San Giorgio della Dogana di San Benedetto del Tronto, per il compimento delle operazioni doganali relative al rifornimento dei carburanti e lubrificanti per i motopescherecci.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: VANONI

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1951.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « VI Mostra internazionale delle conserve alimentari » di Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figureranno nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente della « VI Mostra internazionale delle conserve alimentari » pervenuta in data 21 marzo 1951;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VI Mostra internazionale delle conserve alimentari » che avrà luogo in Parma dal 12 al 25 settembre 1951, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 23 aprile 1951

Il Ministro: TOGNI

(2116)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Pollenza.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 13 febbraio 1951, n. 221, registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1951, al registro n. 13 Aeronautica, foglio n. 265, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno, sita nel comune di Pollenza, già espropriata dalla Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Macerata, e riportata in catasto alla partita n. 202, foglio di mappa n. 45, particella n. 32, superficie ettari 31.79.30.

(2095)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Ferrera, in località Crocetta del comune di Conegliano.

Con decreto interministeriale 13 febbraio 1951, n. 235, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo demaniale del torrente Ferrera, in comune di Conegliano, località Crocetta della superficie di mq. 780, distinto in catasto al foglio X, sez. C, mapp. 9 ½, indicato nell'estratto catastale 18 settembre 1950, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del succitato decreto.

(2086)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1951, è stato dichiarato inammissibile, perchè prodotto contro un atto non definitivo, il ricorso straordinario inoltrato dal signor Mastrobuoni Attilio avverso il provvedimento in data 13 novembre 1948 con cui la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confermò nei di lui confronti il licenziamento dall'impiego di giornaliero di 3ª categoria presso l'Ufficio del registro di Cerreto Sannita.

Si assegna al Mastrobuoni un termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto per proporre ricorso gerarchico al Ministro per le finanze avverso il succitato provvedimento.

(2212)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1951, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla dottoressa Lena Giovanna, avverso l'esclusione dalle graduatorie degli aspiranti ad incarichi e supplenze di scienze naturali, chimica e geografia nelle scuole di istruzione media statali, disposta dal Provveditore agli studi di Roma per non avere allegato alla documentazione il certificato di residenza.

(2214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 45.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6301 — Data: 13 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Lauri Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 2 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Manganiello Verderico fu Samuele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 145.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1289 — Data: 22 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Silva Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 13.465.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 560 — Data: 14 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Cicchetti Enrico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 211 — Data: 1° aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Pignatello Sebastiano fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Cardillo Leonardo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 1° febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Fontana Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Nicoletti Arturo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) Rendita L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4619 — Data: 2 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pagnoncelli Toni Matilde fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 258.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Rodanò Antonietta vedova Gioia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1281 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Nabacino Ermenegildo fu Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5123 — Data: 19 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Stopponi Carlo e Marcella di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1375 — Data: 2 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Magnano Assunta fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66553 — Data: 20 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Passera Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 19 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Ragni Ercolina vedova

Rampini — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Canapa Bice fu Enrico e Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 451 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Canepa Vittorio fu Enrico e Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Grimaldi Elisa fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1949) — Capitale L. 26.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 aprile 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1976)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 103

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,88	» Roma	624,86
» Genova	624,87	» Torino	624,87
» Milano	624,88	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 9 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,825
Id. 3,50 % 1902	68,65
Id. 3 % lordo	46,70
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	90,65
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,15
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,475

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 104

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,87	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,88	» Roma	624,86
» Genova	624,87	» Torino	624,87
» Milano	684,88	» Trieste	624,88
» Napoli	624,85	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 10 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70 —
Id. 3,50 % 1902	68,60
Id. 3 % lordo	46,70
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	72,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,175
Id. 5 % 1936	90,875
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	99,925
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 10 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1951, registro n. 12 Interno, foglio n. 239, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gorizia di un mutuo di L. 97.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2182)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 16 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, registro n. 12 Interno, foglio n. 358, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Frosinone di un mutuo di L. 32.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	10404	Canonicato dell'Immacolata Concezione nel Capitolo cattedrale di Cariati (Cosenza	7 —
Id.	10405	Canonicato del SS.mo Rosario nel Capitolo cattedrale di Cariati (Cosenza)	42 —
Id.	11563	Canonicato di San Luca nel Capitolo cattedrale di Cariati	10,50
Id.	25018	Canonicato cantorale nel Capitolo cattedrale di Cariati	10,50
Id.	27786	Canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Cariati	7 —
Id.	50579	Capitolo cattedrale di Cariati, rappresentata dal suo procuratore pro tempore	17,50
Id.	51069	Capitolo cattedrale di Cariati, rappresentata dal suo procuratore pro tempore	3,50
Id.	51070	Chiesa di San Cataldo in Cariati, rappresentata dal suo rettore pro tempore	17,50
Id.	53763	Canonicato del SS.mo Rosario eretto nella cattedrale di Cariati, rappresentato dall'investito pro tempore	7 —
Id.	96499	Canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale di Cariati	119 —
Id.	96500	Canonicato del SS.mo Rosario nel Capitolo cattedrale di Cariati	28 —
Id.	96501	Canonicato di Santa Lucia nel Capitolo cattedrale di Cariati	3,50
Id.	96502	Canonicato tesoreriale nel Capitolo cattedrale di Cariati	52,50
Id.	96503	Canonicato cantorale nel Capitolo cattedrale di Cariati	17,50
Id.	96504	Canonicato teologale nel Capitolo cattedrale di Cariati	7 —
Id.	96505	Capitolo cattedrale di Cariati	962,50
Id.	124912	Canonicato del SS.mo Rosario nel Capitolo cattedrale di Cariati	3,50
Id.	178600	Capitolo cattedrale di Cariati	7 —
Id.	191546	Arcipretura della cattedrale di Cariati	3,50
Id.	204770	Arcipretura della cattedrale di Cariati	3,50
Id.	212985	Arcidiaconato del Capitolo cattedrale di Cariati	94,50
Id.	212986	Decanato del Capitolo cattedrale di Cariati	63 —
Id.	212987	Cantorato del Capitolo cattedrale di Cariati	49 —
Id.	212988	Tesorierato del Capitolo cattedrale di Cariati	49 —
Id.	212989	Capitolo cattedrale di Cariati	777 —
Id.	212990	Capitolo cattedrale di Cariati per quattro maritaggi	161 —
Id.	212992	Capitolo cattedrale di Cariati per elemosine	378 —
Id.	226993	Capitolo cattedrale di Cariati	1.645 —
Id.	237240	Cappella di San Cataldo in Cariati	189 —
Id.	257494	Canonicato decanale del Capitolo cattedrale di Cariati	14 —
Id.	269752	Reverendissimo Capitolo di Cariati	52,50
Id.	275718	Capitolo della cattedrale di Cariati	3,50
Id.	352972	Capitolo cattedrale di Cariati pel legato Golia	21 —
Id.	439129	Capitolo cattedrale di Cariati	17,50
Id.	454225	Come sopra	3,50
Id.	490610	Canonicato arcidiaconale nel Capitolo cattedrale di Cariati	280 —
Id.	693470	Parrocchia di San Michele nella cattedrale di Cariati	35 —
Id.	717953	Arcipretura di San Michele Arcangelo nella cattedrale di Cariati	3,50
Id.	788465	Cappella di San Cataldo nella chiesa cattedrale di Cariati	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	788466	Cappella dell'Addolorata nella chiesa cattedrale di Cariati (Cosenza)	7 —
Id.	788467	Cappella di Santa Lucia nella chiesa cattedrale di Cariati (Cosenza)	7 —
Id.	817410	Capitolo cattedrale di Cariati	3,50
Id.	28137	Fabbriceria o Cappella ecclesiastica nella parrocchia di Melisa (Catanzaro)	892,50
Id.	28997	Beneficio parrocchiale della chiesa di Umbriatico (Catanzaro), amministrato dal parroco pro tempore	308 —
Id.	29247	Cappella del Sacramento, in Strongoli (Catanzaro)	1.099 —
Id.	98718	Cappella del Santissimo Sacramento in Torrevecchia di Cariati (Cosenza)	91 —
Id.	121174	Cappella del Santissimo Sacramento nella parrocchia di Cincoli (Catanzaro)	287 —
Id.	190494	Parrocchia di Strongoli (Catanzaro)	430,50
Id.	190495	Parrocchia di Umbriatico (Catanzaro)	430,50
Id.	190496	Parrocchia di Cerenzia (Catanzaro)	252 —
Id.	190497	Parrocchia di Scala Coeli (Cosenza)	252 —
Id.	190498	Parrocchia di Cirò (Catanzaro)	168 —
Id.	210509	Arcipretura di Umbriatico	3,50
Id.	236643	Fabbriceria o Cappelle ecclesiastiche nella parrocchiale di Melissa	21 —
Id.	245527	Cappella del Santissimo Sacramento in Strongoli	21 —
Id.	309368	Fabbriceria di San Nicola Vescovo in Melissa (Catanzaro), amministrata dall'arciprete pro tempore	35 —
Id.	429950	Beneficio arcipretale di Santa Maria Assunta in Scala Coeli (Cosenza)	21 —
Id.	473568	Fabbriceria San Nicola Vescovo, in Melissa (Catanzaro)	10,50
Id.	561178	Beneficio parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Caccuri	38,50
Id.	666148	Arcipretura di Santa Maria De Plateis in Cirò (Catanzaro)	31,50
Id.	709991	Cappella Santissimo Sacramento di Strongoli (Catanzaro)	7 —
Id.	716091	Come sopra	7 —
Id.	766375	Come sopra	7 —
Id.	28094	Mensa vescovile, in Cariati (Cosenza)	19.400,50
Id.	51098	Mensa vescovile, in Cariati (Cosenza), rappresentata dal vescovo pro tempore	94,50
Id.	115571	Mensa vescovile in Cariati (Cosenza)	3,50
Id.	195558	Come sopra	108,50
Id.	227080	Come sopra	21 —
Id.	348123	Come sopra	262,50
Id.	561347	Come sopra	7 —
P. R. 3,50 % (1934)	186677	Beneficio parrocchiale di San Pietro Apostolo, in Crucoli (Catanzaro)	441 —
Id.	186776	Beneficio parrocchiale di Santa Maria Immacolata, in Casino (Catanzaro)	1.837,50
Id.	234044	Cappella di San Mauro di Scala Coeli (Cosenza)	3,50
Id.	319943	Capitolo cattedrale di Cariati (Cosenza)	136,50
Id.	361383	Arcipretura San Michele nella cattedrale di Cariati (Cosenza)	1.498 —
Id.	366228	Parrocchia di San Teodoro Martire, in Cerenzia (Catanzaro)	2.198 —
Id.	446363	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Scala Coeli (Cosenza)	14 —
Cons. 4,50 %	21959	Congregazione di carità di Picinisco (Caserta), per l'ospedale locale	30 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(5571)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1951, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Di Lauro Vincenzo e del dott. De Lise Paolo, rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente della detta Commissione, i quali sono stati trasferiti in altre sedi;

Decreta:

Il dott. Fortunato Vincenzo, presidente di Sezione della corte di appello di Potenza e il dott. Abrate Giovanni, consigliere della medesima Corte, sono nominati rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza, in sostituzione del dott. Di Lauro Vincenzo e del dott. De Lise Paolo.

Roma, addì 14 aprile 1951

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1951
Registro Grazia e giustizia n. 10, foglio n. 47. — OLIVA

(2219)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Concorso per esami a sei posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge medesima;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa taluni benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 ed al decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5), concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestivano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, numero 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente il limite massimo di età valido per l'ammissione a pubblici concorsi;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Visti: il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21 novembre 1950, n. 88978/12106.2.15, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile

e dei trasporti in concessione ad indire un concorso per esami a sei posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale medesimo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei (6) posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, uno dei posti suindicati è riservato agli impiegati civili non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 2, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di novanta (90) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda *il concorrente dovrà elencare i documenti* che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso sopra indicato coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma di laurea di cui all'articolo precedente, in originale od in copia autentica notarile;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione;

3) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato — per comportamento contrario al regime fascista — sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesto agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato *dall'autorità competente, dal quale risulti che* l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere autenticato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, oppure dal comandante superiore, se rilasciato da un medico militare. Nel caso, invece, che il certificato di cui trattasi venga rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, la qualifica e la firma di questi dovrà essere autenticata, con dizione esplicita, dal sindaco, mentre la firma del sindaco dovrà, a sua volta, essere convalidata dal prefetto.

Tuttavia, qualora il sindaco ritenga di trasmettere il certificato suddetto alle autorità prefettizie munendolo di un semplice « visto », l'autorizzazione specifica della qualifica e della firma dell'ufficiale sanitario comunale dovrà risultare da convalida prefettizia.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sani-

taria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli allievi ispettori dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le Ferrovie dello Stato, degli allievi ispettori da adibirsi a mansioni amministrative;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva:

1) coloro che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari dovranno produrre il certificato di esito di leva o quello di iscrizione nelle liste di leva (in carta da bollo da L. 24 e vidimato dal commissario di leva). Nel caso in cui il candidato sia stato autorizzato a prestare il servizio militare con ritardo, dal certificato dovranno risultare le ragioni determinanti tale autorizzazione;

2) coloro che abbiano invece adempiuto agli obblighi militari dovranno produrre la copia dello stato di servizio militare od uno stralcio di esso, se ufficiali, e copia del foglio matricolare o uno stralcio del medesimo, se sottufficiali o militari di truppa. Tale documento deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare.

I candidati ex combattenti e partigiani combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata, nello apposito specchio, delle azioni e benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 (oppure, se compilata su modulo a stampa, con marche da bollo per L. 32) ed in conformità delle disposizioni in materia, della competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra od assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato modello 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o con l'attestazione da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra e i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta da bollo da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la presentazione della dichiarazione modulo 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2), tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) il documento d'identità personale con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta bollata normale, o con apposizione per marche per L. 32 se il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso di irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente Ufficio del bollo e registro.

Tutti i documenti ad eccezione di quelli che vengono rilasciati a Roma, debbono essere muniti delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono (fornita di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare).

Gli impiegati non di ruolo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, secondo capoverso, del presente decreto, sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono, dal quale risulti che il concorrente presta ininterrotto e lodevole servizio, con mansioni proprie del ruolo per cui concorre, da data anteriore, di almeno due anni, a quella di scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente decreto.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre il documento di cui alla lettera *h*), primo comma.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso, il concorrente indicherà nella domanda l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali, debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti al più presto possibile ed, in ogni caso, non oltre il decimo giorno prima dell'inizio delle prove scritte d'esame, purchè venga allegato, alla domanda di ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti a quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per laureati in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte obbligatorie e di una prova orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le quattro prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie rispettivamente indicate ai commi *A*, *B*, *C* e *D* parte I, del programma di esame di cui al successivo art. 17.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nel programma di esame.

Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un primo referendario della Corte dei conti, membro;

un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, membro;

un funzionario del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membro;

un consigliere o sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese, tedesca, qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5%, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva dei posti di cui all'art. 1.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*) e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e susseguenti modificazioni.

Art. 17.

Gli esami si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

Parte I:

A) diritto costituzionale;
B) diritto amministrativo;
C) diritto civile e commerciale;
D) economia politica e scienza delle finanze.

Parte II:

1) le materie indicate nella parte I;
2) diritto internazionale pubblico e privato;
3) elementi di diritto e procedura penale;
4) nozioni di contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
5) nozioni di statistica;
6) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Parte III:

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere:
1) lingua francese;
2) lingua inglese;
3) lingua tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1951

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1951
Registro bilancio Trasporti n. 23, foglio n. 66.

(2185)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito del concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, specializzazione in selvicoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 305, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i 28 posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che degli stessi posti due sono stati assegnati alla selvicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1950, registro n. 60, foglio n. 208, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici delle singole specializzazioni del concorso, ivi compresa quella della specializzazione in selvicoltura;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1951, con il quale è stato fissato il diario delle prove di esame scritte e pratica della specializzazione in selvicoltura;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice per la specializzazione in selvicoltura, dai quali risulta che l'unico candidato presentatosi a sostenere la prova scritta ha successivamente rinunciato al concorso;

Decreta:

Gli esami della specializzazione in selvicoltura del concorso interno per titoli e per esami a 28 posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, bandito con il decreto citato nelle premesse, sono andati deserti.

I due posti assegnati alla specializzazione predetta restano pertanto scoperti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1951

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 4, foglio n. 344. — BERITELLI

(1980)

PREFETTURA DI PESCARA

Esito del concorso al posto di assistente presso la Sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 12250 Div. san. in data 6 agosto 1947, col quale si bandiva un pubblico concorso per il posto di assistente presso la sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 50205/20400-12-57 del 13 novembre 1948, con il quale si conferiva alla Commissione giudicatrice dell'analogo concorso nella provincia di Chieti incarico di espletare anche il concorso bandito per questa Provincia;

Visto il decreto prefettizio n. 12014 Div. san. in data 8 agosto 1949, con il quale veniva ammessa al concorso per la provincia di Pescara la dottoressa Mantica Teresa;

Letti i verbali rassegnati dalla predetta Commissione riguardanti lo svolgimento del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni e accertato che le stesse si sono svolte in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e trattandosi di posto iniziale con l'osservanza della legge 1° marzo 1949, n. 58;

Visto l'art. 75 del predetto decreto n. 281;

Decreta:

La dottoressa Teresa Mantica, unica partecipante al concorso in narrativa, è dichiarata vincitrice del posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e della Provincia.

Pescara, addì 18 aprile 1951

Il prefetto: MOZZI

(2004)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma. Istituto Poligrafico dello Stato G. C.